

X.

TORNATA DEL 13 LUGLIO 1895

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Comunicazione di elenco di registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti — Messaggio col quale si trasmette al presidente del Senato il progetto di legge d' iniziativa della Camera dei deputati intitolato: Dichiarare il XX settembre giorno festivo per gli effetti civili — Approvazione della proposta del senatore Cancellieri di deferire alla Presidenza la nomina di una Commissione di cinque membri per l'esame del predetto disegno di legge — Comunicazione di un regio decreto di nomina del commendatore Masi a commissario regio per sostenere la discussione del progetto di legge consolare: di una lettera del ministro dell' interno per una rappresentanza del Senato ai solenni funerali che avranno luogo in Torino in memoria del magnanimo Re Carlo Alberto; dei ringraziamenti della vedova del compianto senatore Chiaves per le condoglianze inviatele; e di una lettera del senatore Cremona con la quale dà le sue dimissioni da membro della Commissione di vigilanza alla Cassa dei depositi e prestiti — Congedi — Presentazione dei progetti di legge: Stato di previsione della spesa per il Ministero dei lavori pubblici, esercizio 1895-96; Approvazione di alcuni decreti per autorizzazione di prelevamento di fondi per spese ferroviarie complementari; Ripartizione di spese straordinarie per il porto di Genova; Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche; Variazioni di stanziamenti nei bilanci degli esteri, della marina e dei lavori pubblici; di quattro distinti disegni di legge relativi alla procedura penale — Il senatore Bonvicini svolge una sua interrogazione al ministro degli affari esteri sull' arresto dell' ingegnere Luigi Capucci di Lugo che da dieci anni trovasi in Abissinia — Risposta del ministro — Rinvio alla discussione del bilancio del Ministero degli affari esteri di una interpellanza del senatore Cavalletto sugli accordi fra la Russia, l' Inghilterra e la Francia sulla interpretazione ed applicazione dell' art. 61 del trattato di Berlino — Approvazione di tutti gli articoli del progetto di legge relativo al piano regolatore di ampliamento della città di Genova, dopo osservazioni del senatore Gadda sull' art. 3, cui risponde il senatore Calenda Andrea relatore; e successivamente, senza discussione, del progetto di legge: Autorizzazione di spese straordinarie per opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria — Discussione del progetto di legge: Sugli uffici di conciliazione — Parlano il senatore De Cesare relatore, il ministro guardasigilli ed il senatore Cancellieri — Approvazione degli articoli del progetto — Rinvio allo scrutinio segreto dei tre progetti di legge, ciascuno di un solo articolo: 1. Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni su alcuni capitoli per L. 105,820 e di diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l' esercizio finanziario 1894-95; 2. Contingente della leva di mare sui nati nel 1874 (Convalidazione del regio decreto 24 gennaio 1895); 3. Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 58,442 48 su alcuni capitoli*

e diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1894-95 — Discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio — Discorso del senatore Rossi Alessandro — Approvazione della proposta di tener seduta domani domenica.

La seduta è aperta alle ore 16 e 15.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio, di grazia, giustizia e dei culti, della guerra, della marina e degli esteri.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

Lo stesso senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge il seguente sunto di petizioni:

« N. 6. La Camera di commercio ed arti di Salerno, fa istanza al Senato, perchè il progetto di riforma del Banco di Napoli venga elaborato dalla persona giuridica del Banco stesso, che ha potestà e modo di valutare e formulare la proposta.

« 7. Polidori Romualdo di Tollo (Chieti), fa istanza al Senato, perchè le disposizioni del disegno di legge sulla competenza dei pretori siano modificate da una disposizione transitoria a favore di coloro che da molti anni esercitano l'avvocatura presso le preture senza avere i requisiti voluti.

« 8. Il cancelliere e gli uscieri dell'ufficio di conciliazione di Sarno (Salerno), fanno istanza al Senato, perchè nel disegno di legge sugli uffici di conciliazione siano introdotti temperamenti che attenuino il danno cui andrebbero soggetti, approvandosi il progetto, senza modificazione.

« 9. L'Associazione generale fra gli industriali, commercianti ed esercenti di Genova, fa istanza al Senato, perchè la legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, sia riformata nel senso che agli esercenti colpiti da sfratti per espropriazioni, venga accordata un'equa indennità.

« 10. De Chiara Domenico e Lombrini Ciro di Acerra, fanno istanza al Senato, perchè i segretari comunali patentati non siano esclusi

dal sostenere l'ufficio di difensori nelle cause innanzi ai pretori ed ai conciliatori ».

(Petizione mancante dell'autenticità).

Comunicazione.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente lettera:

« Roma, 4 luglio 1895.

« In esecuzione del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3863, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva fatte da questa Corte dei conti durante la seconda quindicina di giugno u. s.

« Il presidente
« G. FINALI ».

Do atto al presidente della Corte dei conti della presentazione di questo elenco il quale sarà stampato e trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

Presentazione di un progetto di legge d'iniziativa della Camera dei deputati, ed approvazione di proposta ad esso relativa.

PRESIDENTE. Dall'altro ramo del Parlamento è giunta la seguente comunicazione:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il presidente del Senato del Regno il disegno di legge a margine indicato: « Dichiarare il XX Settembre giorno festivo per gli effetti civili », di iniziativa della Camera dei deputati, approvato nella seduta d'oggi 11 luglio 1895, con preghiera di volerlo sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso.

« Il presidente della Camera dei deputati
« T. VILLA ».

Do atto al signor presidente della Camera di questa comunicazione. Il disegno di legge di cui trattasi sarà trasmesso agli uffici.

Senatore CANCELLIERI. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANCELLIERI. Io propongo che il Senato voglia deferire alla Presidenza la nomina di una Commissione di cinque membri, la quale esamini questo progetto di legge e ne riferisca al Senato d'urgenza.

PRESIDENTE. Il signor senatore Cancellieri propone che piaccia al Senato di dichiarare d'urgenza l'esame di questo disegno di legge di iniziativa parlamentare, e di deferire alla Presidenza la nomina di una Commissione composta di 5 membri per esaminare il disegno stesso.

Pongo ai voti queste proposte.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ringrazio il Senato dell'onore fattomi e domani annuncierò i nomi dei membri della Commissione che sarà chiamata ad esaminare questo progetto di legge.

Comunicazioni diverse.

PRESIDENTE. Dal Ministero degli esteri è giunta la seguente lettera:

Ecc.mo signor Presidente,

« Ho l'onore d'inviarle il decreto reale che nomina il comm. Giorgio Masi, Consigliere presso la Corte di cassazione di Roma, Commissario Regio per sostenere in Parlamento la discussione del disegno di legge consolare presentato da me il 12 giugno u. s.

« Gradisca signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione, con la quale mi dichiaro.

« Di Vostra Eccellenza

« Dev.mo

« Firmato: BLANC ».

Si dà lettura del decreto:

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e volontà della nazione

RE D'ITALIA.

« Visto il nostro decreto del 12 giugno 1895 a proposta del nostro ministro per gli affari esteri

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« Articolo unico.

« Il comm. Giorgio Masi Consigliere presso la Corte di cassazione di Roma, è nominato Regio Commissario per sostenere in Parlamento la discussione del disegno di una nuova legge consolare, presentato al Senato il 12 giugno 1895.

« Dato in Roma, il 4 luglio 1895.

UMBERTO.

« BLANC ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli esteri della presentazione di questo decreto reale.

Dal Ministero dell'interno è giunta la seguente lettera:

« Roma, 9 luglio 1895.

« Il giorno 29 luglio corrente, come negli anni scorsi, nella Chiesa metropolitana di Torino verrà celebrato un solenne funerale per commemorare il 45° anniversario della morte di Re Carlo Alberto.

« Di ciò mi pregio dare avviso a V. E., pregandola di provvedere affinché, come pel passato, il Senato sia rappresentato alla pia cerimonia.

« Con perfetta osservanza

« Il Ministro
« CRISPI ».

Suppongo che il Senato vorrà essere rappresentato, come di consueto, a questa funzione dai signori senatori residenti in Torino.

Se nessuno fa osservazioni, pongo ai voti questa proposta:

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Dalla signora Dina Chiaves è giunta la seguente lettera:

« Monale, 11 luglio 1895.

« Nel dolore e nello sgomento che seguirono la perdita di mio marito mi fu conforto il saperlo con me rimpianto da tutti quelli che lo conoscevano. Ma quando lessi la commemorazione fattane in Senato con tanta amorevole esattezza, con sì precisa conoscenza del suo carattere, provai la più schietta consolazione, che il mio cordoglio potesse consentirmi, e

m'invase il cuore un vivissimo sentimento di riconoscenza come moglie e come madre. Poichè i miei figli avranno così il documento più giusto, che esister possa, per rintracciare la figura del loro padre, la cui immagine desidero conservare loro sempre presente a facilitarmi il compito che mi rimane, e che Egli non ha potuto finire con me!

« Voglia accogliere ancora i miei vivissimi ringraziamenti per le condoglianze, che ella m'invio nelle prime ore della mia disgrazia ed i sensi della più distinta osservanza.

« DINA CHIAVES ».

È pure giunta alla Presidenza la seguente lettera:

« Roma, 9 luglio 1895.

« Sarei grato alla E. V. se le piacesse, nella prossima occasione, sottoporre al Senato le mie dimissioni da membro della Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti: Commissione, della quale, per mie ragioni particolari, non credo di poter far parte.

« Colgo l'occasione per rassegnarle, signor presidente, gli atti del mio profondo ossequio.

« L. CREMONA ».

Do atto al signor senatore Cremona delle presentate dimissioni da membro della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

In una prossima tornata si voterà per sostituirlo.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo per motivi di salute i signori senatori: Ceneri, Migliorati, Saluzzo, Sagarriga-Visconti, Ricci Matteo, Doria Ambrogio per un mese, Sprovieri per dieci giorni; per motivi di famiglia i signori senatori De Cristofari, Scarabelli, Piola, Rolandi, Di Collobiano, Papadopoli, Faraggiana, Borelli, Campagna F., Rattazzi, Avogadro, D'Adda Emanuele, Spalletti, Frisari e Fornoni di un mese; Griffini di 15 giorni; e per motivi di ufficio i signori senatori Massarani e Bianchi Giulio di un mese.

Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dei lavori pubblici.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. In nome del mio collega ministro del Tesoro ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento, col quale si approva lo Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1895-96.

Ho parimente l'onore di presentare il seguente disegno di legge: « Convalidazione di alcuni regi decreti di autorizzazione di prelevamento dal Fondo a calcolo per spese relative alle ferrovie complementari, approvato al n. 81 della tabella annessa alla legge 12 luglio 1894, numero 318 ».

Ho altresì l'onore di presentare un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento intitolato: « Ripartizione di spese per opere pubbliche straordinarie ed assegni di fondi per lavori ferroviari nel porto di Genova ».

Il signor presidente vedrà se tutti questi disegni di legge, come a me pare, debbano essere inviati alla Commissione permanente di finanze.

Ho finalmente l'onore di presentare un disegno di legge relativo alle Tramvie a trazione meccanica ed a ferrovie economiche.

Siccome questo progetto di legge in sostanza riproduce con pochissime varianti ed aggiunte quello approvato già dal Senato nella tornata del 1° aprile 1892, e contiene disposizioni le quali furono studiate con molta cura ed attenzione dall'Ufficio centrale che fu incaricato allora dello studio di questo progetto, così io sarei grato al Senato se volesse consentire che venga inviato a quello stesso Ufficio centrale il quale riferì sullo argomento nell'anno 1892.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95;

Convalidazione di alcuni regi decreti di autorizzazione di prelevamenti di Fondi a calcolo per spese relative alle ferrovie complementari;

Ripartizione di spese per opere pubbliche straordinarie;

Fondi per lavori ferroviari nel porto di Genova.

Questi disegni di legge pare a me che siano tutti di competenza della Commissione permanente di finanze: a questa, per conseguenza, saranno trasmessi.

Do pure atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione di un disegno di legge per le tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche.

Il signor ministro dei lavori pubblici ha pregato il Senato di trasmettere l'esame di questo progetto di legge all'Ufficio centrale che lo esaminò nel 1892.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

In conseguenza l'Ufficio centrale che sarà incaricato dell'esame di questo disegno di legge sarà composto dei senatori Saredo, Majorana-Calatabiano, Calciati, Della Somaglia e Finali.

Ha facoltà di parlare il signor ministro della guerra.

MOCENNI, *ministro della guerra*. A nome del ministro del Tesoro, ho l'onore di presentare al Senato tre distinti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

« Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 320,000 su alcuni capitoli, e diminuzione di stanziamenti per somme eguali su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1894-95;

« Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 575,900 su alcuni capitoli, e diminuzione di stanziamenti per somma eguale su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1894-95;

« Autorizzazione di spese straordinarie per opere stradali e idrauliche di 1^a e 2^a categoria, nonchè di maggiori assegnazioni e di diminuzione di stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questi tre disegni di legge da lui fatta in nome del suo collega l'onorevole ministro del Tesoro.

Anche questi disegni di legge per ragione di competenza saranno trasmessi alla Commissione permanente di finanze.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti quattro disegni di legge:

« Sulle Corti di assise;

« Sulla composizione del tribunale penale, sull'appello e sui giudizi contumaciali, di opposizione, di revisione e di cassazione;

« Sulle ordinanze del giudice istruttore e della Camera di Consiglio, sulle liste dei testimoni e dei periti e sulle norme del pubblico giudizio;

« Per la tutela dei diritti delle parti danneggiate da un reato ».

Siccome questi quattro progetti di legge sono intimamente legati tra loro, sarebbe conveniente che fossero deferiti all'esame di un solo Ufficio centrale, possibilmente in numero doppio di commissari.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro guardasigilli della presentazione di questi quattro disegni di legge.

Il ministro guardasigilli prega il Senato di volere incaricare gli Uffici ai quali verranno trasmessi questi quattro disegni di legge, della nomina di due commissari per ciascun Ufficio, invece di uno, cioè di un unico Ufficio centrale composto di dieci senatori.

Pongo ai voti questa proposta del ministro guardasigilli.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Interpellanza.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente domanda di interpellanza:

« Il sottoscritto desidera interpellare il ministro degli affari esteri sull'arresto dell'ingegnere Luigi Capucci di Lugo, che da 10 anni trovasi in Abissinia.

« Firmato: BONVICINI EUGENIO ».

Il signor ministro è disposto a rispondere a questa interpellanza?

BLANC, *ministro degli affari esteri*. Io sono pronto a rispondere anche immediatamente.

PRESIDENTE. Se il Senato mi dà facoltà, io do la parola all'onor. Bonvicini, secondo consente il regolamento, per svolgere la sua interpellanza.

Non essendovi obiezioni do la parola all'onorevole senatore Bonvicini.

Senatore BONVICINI. Ringrazio l'onorevole ministro di avere accettata la mia interpellanza; io sarò brevissimo.

Nel venire a Roma ho letto nei giornali che l'ingegnere Luigi Capucci di Lugo, che da dieci anni dimora in Abissinia, è stato arrestato.

Io, che appartengo a quel circondario, non posso a meno d'interessarmi di questo fatto.

Dichiaro che io non sono amico nè personale nè politico di Luigi Capucci, ma siccome so che questa notizia ha fatto una profonda impressione nella cittadinanza di Lugo e anche nell'intera provincia e mi consta che la famiglia si è rivolta per mezzo del sotto-prefetto al Ministero per averne notizie, che non ebbe, e vive nella più grande trepidazione, io sento il dovere di rivolgermi al signor ministro degli affari esteri, pregandolo a volermi ragguagliare in proposito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro degli affari esteri.

BLANC, *ministro degli affari esteri*. La voce della cattura dell'ingegnere Capucci si è sparsa ultimamente nell'Eritrea, senza che ne risulti attendibile la fonte, e senza che ancora sia stata nè smentita nè confermata. La difficoltà delle comunicazioni spiega come dobbiamo ancora aspettare informazioni da Massaua, che speriamo rassicurino gli amici e la famiglia dell'ingegnere Capucci, e tutti noi.

La data delle ultime nostre notizie sicure rimonta al 15 maggio. In quell'epoca l'ingegnere Capucci si trovava in escursioni nell'interno, per ragioni sue commerciali, e annunciava che non avrebbe potuto mandare notizie di sé che alla fine di giugno. Questo è tutto quello che il Governo sa con certezza.

Nell'ultima sua lettera l'ingegnere Capucci si mostrava tranquillo sul conto suo, e prevedeva che, se misure di rigore fossero prese contro di lui, e ove pure non gli riuscisse di partire prima, tutto si limiterebbe allo sfratto e ad essere ricondotto alla costa.

In quanto ai riguardi dovuti alla famiglia Capucci, non credo vi si sia mancato. Il 10 del corrente mese, a mezzo della Sotto-prefettura di

Lugo, la famiglia domandò informazioni al Governo, e la sera stessa furono comunicate al Sotto-prefetto quelle che ho avuto l'onore di esporre al Senato.

L'ingegnere Capucci non è impiegato dello Stato, e non è neppure agli stipendi di Menelik. Egli è un privato industriale, un commerciante, e, se si vuole, uno di quei pionieri che sogliono preferire l'essere indipendenti da aderenze ufficiali, e non intendono impegnare per i fatti loro responsabilità governative.

Tanto più quindi se si tratta pel Capucci di qualche cosa che rassomigli ad una cattura, lo che non possiamo assolutamente dire in difetto di più precise informazioni, ogni manifestazione di preoccupazioni esagerate potrebbe nuocere.

Appena avremo altre notizie dal Governo di Massaua, ci affretteremo a farle pervenire alla famiglia, ed a rassicurare chi s'interessa alla sorte di quell'ottima persona, contro la quale non c'è assolutamente nulla da dire, nè dal punto di vista politico, nè da quello commerciale, poichè è persona che non s'è immischiata nelle complicazioni ultime, e che pareva aver per base dell'attività propria il genere più sano e più legittimo di commercio, esente da speculazioni politiche e da questioni che potessero implicare difficoltà con Menelik.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bonvicini.

Senatore BONVICINI. Prendo atto delle dichiarazioni del signor ministro, e mi compiaccio che egli abbia fatto elogio all'ingegnere Capucci del quale già conoscevo l'indipendenza della vita, l'integrità del carattere, che non potevano lasciar sospettare che egli avesse potuto dar motivo alle persecuzioni di re Menelik.

Io lo prego a voler rinnovare i suoi uffici e premure, e far sì che questo, dirò, mio concittadino possa essere ridonato in libertà, e possa essere tranquillizzata la sua famiglia.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interpellanza del senatore Bonvicini.

Rinvio d'interpellanza.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza un'altra interpellanza dell'on. Cavalletto al ministro degli affari esteri, del seguente tenore:

« Il sottoscritto intende interpellare il signor ministro degli affari esteri sugli accordi fra la

Russia, l'Inghilterra e la Francia, sulla interpretazione ed applicazione dell'art. 61 del trattato di Berlino.

« CAVALLETTO ».

BLANC, *ministro degli affari esteri*. Io proporrei che questa interrogazione fosse svolta in occasione della discussione del bilancio degli affari esteri, che spero non sia molto lontana.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cavalletto.

Senatore CAVALLETTO. Acconsento.

PRESIDENTE. Dunque l'interpellanza dell'onorevole senatore Cavalletto sarà iscritta all'ordine del giorno in occasione della discussione del bilancio degli affari esteri.

Discussione del progetto di legge: Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova nella parte alta del sestiere di San Teodoro, con imposizione del contributo ai proprietari dei beni confinanti o contigui (N. 7).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova nella parte alta del sestiere di San Teodoro, con imposizione del contributo ai proprietari dei beni confinanti o contigui.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato N. 7).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo quindi alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvato per causa di pubblica utilità il piano regolatore di ampliamento della città di Genova nella parte alta del sestiere S. Teodoro, compilato il 9 dicembre 1891 dall'ingegnere civico Bisagno.

Un esemplare di tale progetto, vidimato dal ministro dei lavori pubblici, sarà depositato nell'archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

È concessa al Comune la facoltà di chiamare, a termini degli articoli 77, 78, 79, 80, e 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, a contribuire nella spesa per l'esecuzione del piano i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere in esso comprese.

(Approvato).

Art. 3.

Il Comune potrà espropriare i fondi destinati alla fabbricazione ed ai giardini, quando il proprietario non abbia entro il termine di tre anni dall'apertura delle strade designate nel piano, compiuti i lavori di costruzione.

Uguale facoltà spetterà al Comune quando i comproprietari di uno dei detti fondi non si sieno posti d'accordo, per la cessione delle rispettive quote di proprietà a persona che assuma l'obbligo di costruire, o per la costruzione in comune dell'edificio, ed i lavori non sieno stati effettivamente compiuti nel termine di sei anni.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Mi permetto di domandare uno schiarimento all'onorevole relatore dell'ufficio centrale.

L'Ufficio centrale, nel proporre l'approvazione di questo articolo terzo, avrà certo esaminato bene il piano regolatore di cui si tratta.

Ora la domanda che desidero fare, mi è suggerita dalla grave impressione che mi ha destato il leggere in questo articolo prescritto un termine di tre anni per compiere le operazioni per parte dei proprietari, sotto la comminatoria di essere espropriati.

Questo termine mi sembra un po' pericoloso perchè aleatorio.

Noi non sappiamo di che entità sieno i lavori di cui si tratta qui e con questo articolo noi veniamo a rovesciare il concetto della proprietà. È la proprietà che per legge è libera di cedere lo stabile al comune, invece è il comune che porta via al proprietario lo stabile quando nel termine di tre anni non siano compiuti i lavori.

Quello che io chiedo è semplicemente uno schiarimento per essere tranquillizzato su questo concetto che mi pare molto importante, giacchè non sappiamo, ripeto, di che entità

sieno i lavori e se veramente possano essere compiuti nel termine stabilito dei tre anni.

Se si fissasse un termine per dar principio ai lavori, lo comprenderei; ma prescrivere il termine di tre anni per compierli senza sapere che lavori sieno, mi pare un po' troppo grave.

Pregherei quindi l'onorevole relatore dell'ufficio centrale di darmi qualche schiarimento in proposito.

Senatore CALEND A., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A., *relatore*. Le osservazioni dell'onorevole senatore Gadda richiamarono tutta l'attenzione dell'Ufficio centrale, in particolare quelle riguardanti il limite da lui accennato di tre anni.

Questo termine stabilito nell'articolo 3° fece qualche impressione anche all'Ufficio centrale. Perciò esso richiamò tutti gli atti dal Municipio e dal Ministero, e richiamò altresì gli atti precedenti che potevano riguardare l'altro piano approvato nel 1887 per la città di Genova. Innanzi tutto l'Ufficio osservò che è data facoltà non solamente al proprietario della zona laterale di costruire, ma bensì di venderla; ed è data facoltà anche a tutti i condomini della zona di mettersi d'accordo, in consorzio, per la costruzione nella zona, ovvero per la vendita della zona.

Ciò promesso non taccio che il limite di tre anni a prima giunta fece una certa impressione all'Ufficio centrale, poichè parve un termine troppo ristretto; se non che osservò che nel piano regolatore per la città di Genova, pel monte Galletto, approvato nell'anno 1887 era stabilito un termine appena di 12 mesi per il proprietario che non intraprendesse e non continuasse senza interruzione i lavori, per modo che il Comune aveva facoltà di espropriare la zona sulla quale erano già cominciate le costruzioni.

Ha osservato che nel piano regolatore ora in esame viene stabilito il termine di sei anni per vari condomini, o, nel caso che il proprietario intendesse venderla, ovvero a chi assumesse l'obbligo di cominciare la costruzione nel termine indicato.

Innanzi a tali condizioni di fatto, per le quali non consta che siasi sollevata mai obiezione,

nè opposizione, l'Ufficio centrale ha potuto a viso aperto essere assicurato che forse qualche cosa di grande interesse non solo, ma anche di grande compiacimento della popolazione, per la bellezza edilizia della città, ha fatto accogliere lo stabilimento e la brevità del termine di tre anni.

Difatti un rispettabile membro dell'Ufficio centrale, molto pratico di quei luoghi, ha fatto osservare che il caso di un termine più lungo non è stato mai richiesto, perchè per la costruzione di questa strada di 15 metri di larghezza, di oltre 4 chilometri e mezzo di percorso si spende a carico del Comune la somma di 1 milione e 800 mila lire circa. Questi terreni che ora hanno veruno o punto valore e sono quasi inaccessibili, acquisteranno un valore grandissimo; per modo che non appena la strada viene costruita, il proprietario della zona laterale avrà il suo grandissimo interesse o nel costruire, o nel vendere.

Per queste considerazioni, le quali richiamarono tutta l'attenzione dell'Ufficio centrale, per gli schiarimenti fornitici dagli atti, dai piani tecnici ed anche dall'autorevole voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'Ufficio centrale sgombrò dall'animo ogni dubbio, e tenuto conto di quello che s'era fatto per Genova cinque anni prima, ha creduto potersi approvare per tre anni il termine quanto al proprietario, e per sei anni, quando si tratti di condominio della zona e quando altri che non sia il proprietario assuma l'obbligo della costruzione.

Confido che l'onorevole Gadda possa dichiararsi soddisfatto delle spiegazioni che ho avuto l'onore di porgergli.

Senatore GADDA. Ringrazio delle spiegazioni date dall'Ufficio centrale per mezzo del suo relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 3.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Le varianti al piano che nello sviluppo della sua attuazione si riconoscessero opportune dal Comune, saranno approvate con Regio decreto, su proposta del ministro dei lavori pubblici,

previa l'osservanza delle norme contenute nei capi VI e VII della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 5.

Per l'attuazione del piano è assegnato il termine di venticinque anni, a decorrere dalla data della promulgazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Sarà provveduto all'esecuzione della presente legge con regolamento deliberato dal Consiglio comunale di Genova, ed approvato con Regio decreto su proposta del ministro dei lavori pubblici, previo il parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà in altra seduta votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: Autorizzazione di spese straordinarie per opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e marittime, nonché di trasporti di residui tra alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95 (N. 25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Autorizzazione di spese straordinarie per opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e marittime, nonché di trasporti di residui tra alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95.

Prego il signor senatore, segretario, Colonna-Avella di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato N. 25).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 550,000, per saldare differenze dipendenti dalla esecuzione di lavori straordinari nei corsi di acqua di 1^a e 2^a categoria, indicati al n. 21 della tabella C unita alla legge del 23 luglio 1881, n. 333, e la corrispondente somma sarà portata in aumento ai residui del capitolo 269 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000, per pagamento delle residuali somme dovute per le seguenti opere:

Costruzione del porto di Reggio Calabria (Legge 14 agosto 1870, n. 5822);

Porto di Licata. — Compimento delle opere già costruite dal Municipio (Legge 19 luglio 1880, n. 5538);

Costruzione di un faro di 4° ordine sulla Punta Alice in provincia di Catanzaro (Legge 30 giugno 1888, n. 5480);

Costruzione di un faro al Capo di Ferro in provincia di Sassari (Legge 23 maggio 1858, n. 2849);

Apparecchio ed attivazione dell'illuminazione ad olio minerale della lanterna di Genova (Legge 29 giugno 1891, n. 311).

Alla predetta spesa sarà provveduto col fondo autorizzato dalla legge 23 luglio 1881, n. 333, per opere portuali diverse, scavi eccezionali e costruzione di nuovi fari e segnali (n. 19 della tabella E annessa alla legge medesima) ed iscritto fra i residui al capitolo aggiunto, n. 415 del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95.

(Approvato).

Art. 3.

Sono approvati l'aumento e le diminuzioni di residui nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95, in conformità della tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1895

Tabella riguardante trasporti di residui per spese ordinarie tra alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95.

CAPITOLI		Somma
Numero	Denominazione	
Aumenti.		
48	Manutenzione e riparazione dei porti	350,000 »
Diminuzioni.		
30	Opere idrauliche di 1 ^a categoria — Manutenzione e riparazione. .	175,000 »
34	Opere idrauliche di 2 ^a categoria — Manutenzione e riparazione. .	375,000 »
50	Escavazione ordinaria dei porti	120,346 67
54	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali . .	140,000 »
57	Sussidi per opere ai porti di 4 ^a classe e per conservazione di spiagge (art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e art. 39 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con regio decreto del 2 aprile 1885, n. 3095).	59,020 24
58	Concorso dello Stato per opere straordinarie nei porti di 4 ^a classe della 2 ^a categoria (art. 23 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con regio decreto del 2 aprile 1885, n. 3095).	30,633 09
		900,000 »

Art. 4.

Col fondo dei residui del capitolo 48 « Manutenzione e riparazione dei porti » potranno eseguirsi fino alla concorrenza di L. 550,000, lavori di restauro di opere portuali danneggiate.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in un'altra tornata.

Discussione del progetto di legge « Sugli uffici di conciliazione » (N. 16).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Sugli uffici di conciliazione ».

Prego di dar lettura del progetto di legge. Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge: (Vedi stampato n. 16).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore DE CESARE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DE CESARE, *relatore*. Sento il debito di esporre al Senato che il cancelliere e gli uscieri dell'ufficio di conciliazione di Sarno (Salerno) presentano una petizione con cui dicono che con questa legge vengono lesi i loro diritti e che restano sul lastrico; sono parole loro.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*. Poichè l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale ha accennato a questa petizione degli uscieri, io debbo riferire al Senato che la questione fu mossa anche alla Camera dei deputati discutendosi la legge; e ampiamente io dimostrai come la condizione degli inservienti comunali, che fungono da uscieri di conciliazione, era stata così vantaggiata per effetto della legge sui conciliatori del 1892 e così depressa quella degli uscieri di pretura, da divenire necessario, per un alto principio di equità, equiparare un po' le rispettive condizioni.

Quindi per gli uscieri di pretura, i quali erano stati spogliati di gran parte di loro attribuzioni per l'aumentata competenza dei conciliatori - da lire 30 a lire 100 - fu stabilito che nelle sedi della pretura allorchè si tratti di atti relativi a liti di un valore superiore a lire 50, la competenza fosse degli uscieri, e non già dei messi comunali addetti ai conciliatori: e così per ogni atto di esecuzione.

Se gli uscieri di conciliazione patiscono questa limitazione unicamente là dove è la sede della pretura, essi conservano sempre il vantaggio di notificare atti nelle controversie del valore da lire 30 a lire 50, i quali prima della legge del 1892 sui conciliatori si notificavano dagli uscieri di pretura.

Quindi la loro condizione sarà non quale è stata fino ad oggi, ma migliore certo di quello che era prima che fosse emanata la legge sulle conciliazioni; e gli uscieri di pretura per effetto di queste modificazioni, ricupereranno appena una piccola parte di quello che perdettero per la detta legge del 1892; perchè - notisi -

la retribuzione loro per cotesti atti non sarà la antica, ma quella ben più ristretta che oggi si paga ai messi di conciliazione, e tale facoltà di fare atti è limitata al solo comune capoluogo del mandamento, non a tutti i comuni di esso.

Queste ragioni furono anche esposte alla Camera, e la Camera fece ad esse buon viso, respingendo le rimostranze che venivano fatte dai messi di conciliazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Davanti ai conciliatori le parti possono comparire personalmente o per mezzo di un loro rappresentante munito di mandato generale o speciale.

Il mandato speciale può essere scritto a piè dell'originale o della copia dell'atto di citazione, e deve sempre contenere l'espressa facoltà di potere transigere e conciliare la vertenza nell'interesse del mandante.

Non occorre il mandato pel rappresentante che assista la parte comparsa personalmente all'udienza.

Senatore DE CESARE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DE CESARE, *relatore*. Per esattezza d'eloquio si dice rappresentante colui il quale assiste la parte. Quindi il dire *rappresentante* non era proprio.

PRESIDENTE. Accetta, signor ministro, questa modificazione?

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*. Se questo progetto di legge venisse ora per la prima volta in discussione, non esiterei ad accettare una dizione diversa, ed invece di *rappresentante* direi *colui* che assiste la parte, secondo il desiderio dell'Ufficio centrale, e se questo progetto di legge fosse per necessità di cose costretto a ritornare alla Camera, potrei pure a tale mutazione consentire. Ma siccome voglio augurarmi non ci sia mestieri di rinviare questo progetto di legge alla Camera,

così io prego la Commissione a non volere insistere sopra questa mutazione di parola.

E poi non credo che sia davvero antigiuridica la espressione *rappresentante che assiste la parte*; dappoichè colui il quale difende la parte, prende la parola per la parte che tace, non essendo in condizione nè di esporre le sue ragioni, nè di ribattere a quelle avversarie, nè di chiedere al magistrato l'affermazione del suo diritto, rappresenta proprio la parte, e ne tiene le veci innanzi al magistrato. La parte sarà presente, ma lo è solo per affermare che chi per essa parla ha da essa il mandato di rappresentarlo; e quel che egli dice, essa vuole.

Dunque, scrivendosi nell'articolo il *rappresentante* non ha bisogno di un mandato scritto allorchè la parte è presente, non si è fatta cosa antigiuridica; e non pare nè necessario nè conveniente per la semplice sostituzione di una parola che si abbia la legge a rinviare alla Camera dei deputati per novello esame.

Ecco le ragioni per le quali pregherei la Commissione di non insistere nel suo emendamento.

Senatore CANCELLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANCELLIERI. Desidero una spiegazione dall'onorevole guardasigilli.

Io comprendo che lo scopo di questo progetto sia quello di facilitare i mandati in guisa da renderli possibili senza dispendio. Credo pertanto che sia opportuno dichiarare non essere soggette a tassa di registro tutte le procure di rappresentanza presso i conciliatori, non escluse quelle perciò che contengano facoltà di transigere, ed in altri termini che tutte le procure, nelle quali si deve obbligatoriamente dare facoltà di transigere, non siano soggette a tassa di registro.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*. Sono prontissimo a dare le più ampie spiegazioni.

Lo scopo di questa legge è stato quello di diminuire i carichi ai litiganti e di semplificare il modo nel quale possa aver luogo la rappresentanza, al punto che basta che il convenuto o l'attore in calce all'atto di citazione scriva: delego a mio rappresentante Tizio con facoltà di transigere, perchè questa dichiarazione congiunta alla presentazione dell'atto di citazione, sia sufficiente ad assicurare l'esistenza del mandato.

Non è entrato mai nella mia mente nè in quella del ministro delle finanze, col quale ho presentato d'accordo questo progetto, di volere sottoporre a registrazione la facoltà di transigere, che dà la parte al suo rappresentante.

Senatore CANCELLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANCELLIERI. Prendo atto con piacere delle dichiarazioni fatte dal guardasigilli, anche in nome del ministro delle finanze.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale insiste?

Senatore DE CESARE, *relatore*. Dopo le dichiarazioni del ministro l'Ufficio centrale non insiste nelle sue proposte.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi altri emendamenti, pongo ai voti l'articolo 1° come fu letto.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Nelle controversie di un valore superiore a lire cinquanta l'appello dalle sentenze dei conciliatori è proposto con citazione per biglietto fra dieci giorni dalla notificazione della sentenza medesima.

(Approvato).

Art. 3.

Presso gli uffici di conciliazione le funzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale, o da altro ufficiale della segreteria, che sia a ciò espressamente autorizzato con decreto del presidente del tribunale, inteso il procuratore del Re.

In caso di mancanza o d'impedimento momentaneo del cancelliere, si provvede ai termini dell'art. 15 del regolamento approvato col regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728.

(Approvato).

Senatore CANCELLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANCELLIERI. La maggioranza dell'Ufficio centrale, esaminando questo articolo, ha creduto che sia opportuno esprimere nella legge che l'ufficiale di segreteria il quale supplirebbe il segretario comunale, come impiegato del Comune, debba essere autorizzato dal pre-

sidente del Tribunale sulla proposta della Giunta comunale.

È nei principi del diritto amministrativo che tutti gli impiegati della segreteria del Comune siano alla dipendenza della Giunta municipale.

Ora non si può comprendere, come il presidente del Tribunale possa autorizzare un impiegato ad esercitare le funzioni di cancelliere di conciliazione, quando non sia designato per tale servizio dalla Giunta comunale. Quindi la maggioranza dell'Ufficio centrale ha proposto che dove si dice: « altro ufficiale di segreteria » si aggiunga: « sopra proposta della Giunta comunale ».

Soggiungo che se il ministro guardasigilli intende pubblicare, come è facile a supporre, un regolamento per l'esecuzione di questa legge, e se accettando il concetto espresso dalla maggioranza dell'Ufficio centrale intendesse di esplicitarlo nel regolamento, l'Ufficio centrale non insisterebbe nel proposto emendamento.

Quindi attenderò in proposito le dichiarazioni del ministro.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*. Io non solo aderisco al concetto della Commissione, ma aggiungo che esso è già nella legge, e non c'è necessità né di circolari, né di regolamento per avere quel che la Commissione desidera.

Questa legge è modificatrice d'un'altra, e di uno stato di cose che aveva prodotto degli inconvenienti.

Lo stato di cose presente è questo, che per legge il cancelliere degli Uffici di conciliazione è un segretario comunale. Quando questi non può attendere alle funzioni di cancelliere, allora è destinato, diceva la legge organica del 1865, un sostituto segretario - e diciamo più opportunamente - un qualunque altro ufficiale della segreteria del Comune. In fatto poi chi destina questo ufficiale?

È la Giunta, perchè quando non fa da cancelliere il segretario, chiamato per legge, nessun altro può sostituirlo de' suoi impiegati, il quale non sia stato espressamente a ciò delegato dal potere esecutivo del Consiglio comunale. Questo è lo stato presente delle cose, e questo stato si è inteso di rispettare, perchè

non s'è detto già il presidente del Tribunale designerà, o destinerà un altro invece del segretario, ma semplicemente *autorizzerà*. Innanzi tutto il presidente ignora se il segretario comunale eserciterà da sé le funzioni di cancelliere del conciliatore e quindi ignora se vi è necessità che altri ne faccia le veci. Quando ciò sappia, non è egli in grado di destinare direttamente un ufficiale qualunque della segreteria comunale, in quanto che il presidente non può conoscere da sé codesto personale che da lui non dipende, e quale sarebbe l'impiegato più idoneo ad esercitare l'ufficio di cancelliere del conciliatore. Onde è assolutamente esclusa per parte del presidente la nomina diretta di detto impiegato; nomina che deve partire dall'autorità superiore gerarchica municipale, la Giunta, la quale deve in cotale designazione aver riguardo non solo alla idoneità pel servizio di cancelliere, ma altresì alle altre incombenze, che l'impiegato medesimo deve disimpegnare pel buon andamento del servizio nell'amministrazione comunale.

E questo concetto il disegno di legge che discutiamo ha scolpito nitidamente, quando al presidente del Tribunale ha dato solo la facoltà di *autorizzare* cotesto impiegato a far da cancelliere; e tale parola importa nomina, designazione, destinazione avvenuta per opera di altri, salvo l'approvazione di esso presidente. Ciò è reso ancor più manifesto dalla diversa locuzione adoperata nell'articolo 3, pel quale al presidente stesso è dato il potere di *destinare* - quando senta il bisogno di revocare o sospendere l'autorizzazione già concessa - un alunno di cancelleria o un vice-cancelliere di pretura ad esercitare presso il conciliatore le funzioni di cancelliere.

La diversa locuzione risponde al concetto vero; il presidente autorizza il presentato dalla Giunta; destina l'alunno di cancelleria o il vice-cancelliere di pretura che sono suoi dipendenti, allorchè si tratti di rimuovere il segretario municipale, o il suo sostituto, che abbia mal tenuto l'ufficio presso il conciliatore.

Queste mie dichiarazioni sono l'esplicazione di ciò che la legge ha voluto; ed io spero che dopo queste dichiarazioni debba essere sgombrato ogni dubbio al riguardo.

Senatore CANCELLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANCELLIERI. A nome dell'Ufficio centrale, prendendo atto delle spiegazioni date dall'onorevole guardasigilli, dichiaro che non si insiste nell'emendamento.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte e nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo 3.

Chi lo approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Il presidente del tribunale, sulla richiesta del procuratore del Re, od anche di ufficio, può sempre revocare o sospendere l'autorizzazione indicata nel precedente articolo, ed ha pure la facoltà di destinare un alunno di cancelleria o un vice-cancelliere di pretura ad esercitare presso il conciliatore le funzioni di cancelliere.

Dietro l'avviso ufficiale di tale destinazione, il segretario comunale è tenuto a dare al funzionario, chiamato a sostituirlo, l'immediata consegna degli atti dell'ufficio.

Del verbale di consegna, debitamente sottoscritto dall'uno e dall'altro funzionario, sarà trasmessa copia al procuratore del Re.

(Approvato).

Art. 5.

Quando sorga il bisogno di destinare in più comuni del mandamento alle funzioni di cancelliere degli uffici di conciliazione un vice-cancelliere di pretura od un alunno di cancelleria, potrà essere chiamato a compiere le funzioni di cancelliere presso più uffici di conciliazione un solo di detti funzionari.

(Approvato).

Art. 6.

Il segretario comunale, o l'ufficiale di segreteria autorizzato a supplirlo, è soggetto, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni di cancelliere presso l'ufficio di conciliazione, alla sorveglianza del presidente e del procuratore del Re del rispettivo tribunale, ed ai provvedimenti disciplinari indicati nell'art. 214 del decreto 6 dicembre 1865, n. 2626 (serie 1^a).

(Approvato).

Art. 7.

Ove sia pronunciata la sospensione o la revocazione di un segretario comunale dall'ufficio di cancelliere, senza la contemporanea autorizzazione di altro ufficiale di segreteria che lo supplisca, le funzioni di cancelliere sono affidate ad un vice-cancelliere di pretura o ad un alunno, da destinarvisi in conformità dell'articolo 3 della presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

I verbali di conciliazione e le sentenze definitive dei conciliatori per controversie di valore superiore a lire trenta, sono soggetti a registrazione.

La tassa di registrazione è:

a) per i verbali di conciliazione, e per le sentenze definitive, aventi per oggetto un valore da oltre lire trenta a cinquanta, L. 1 20;

b) per i verbali di conciliazione e per le sentenze definitive aventi per oggetto un valore da oltre lire cinquanta a lire cento, L. 2 40.

(Approvato).

Art. 9.

In tutte le cause di competenza dei conciliatori spettano ai cancellieri unicamente i diritti stabiliti nel titolo I della tariffa civile approvata col regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.

(Approvato).

Art. 10.

Le funzioni di usciere presso gli uffici di conciliazione sono esercitate dagli inservienti comunali.

Nei comuni ove risiede la pretura, gl'inservienti comunali sono competenti a notificare gli atti concernenti controversie di un valore non superiore a lire cinquanta. Per ogni altra notificazione, e per gli atti di esecuzione sono esclusivamente competenti gli uscieri della pretura. Ad essi però sono dovuti, per gli atti relativi alle controversie di competenza dei conciliatori, gli stessi diritti che spettano agli inservienti comunali.

Quando manchi l'inserviente comunale, o il di lui ufficio sia incompatibile per ragione di

parentela con le parti o per altri legali motivi, esso è supplito dall'usciera della pretura.

Quando l'inserviente comunale o l'usciera debba trasferirsi per la notificazione di un atto ad una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dalla sede dell'ufficio di conciliazione, gli è dovuta, a titolo di trasferta, un'indennità di centesimi quindici per ogni chilometro percorso tanto nell'andata che nel ritorno.

Senatore DE CESARE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DE CESARE, *relatore*. A questo articolo si dice:

« Le funzioni di usciere presso gli uffici di conciliazione sono esercitate dagli inservienti comunali ».

Ora la Commissione è di opinione che si debba aggiungere: « espressamente autorizzati dal procuratore del Re », e ciò per una garanzia non solo per i cittadini, ma anche per la giustizia.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*. Quello che chiede l'Ufficio centrale è già stabilito per legge.

Il presente disegno non fa che modificare talune disposizioni della legge organica sui conciliatori del 1892 e successivo regolamento.

Tutto quello che non è espressamente modificato resta.

Ora, nell'art. 13 della legge 16 giugno 1892 è detto espressamente:

« Per la esecuzione delle sentenze dei conciliatori e verbali di conciliazione, di cui nel primo comma del precedente articolo, saranno osservate le forme della legge per il procedimento di esecuzione mobiliare, e le attribuzioni del cancelliere e dell'usciera giudiziario saranno esercitate rispettivamente dal cancelliere addetto all'ufficio di conciliazione a norma dell'articolo 32 della legge sull'ordinamento giudiziario, e dall'usciera che sarà addetto allo stesso ufficio *previa autorizzazione in ogni caso del procuratore del Re*, a senso e giusta le disposizioni degli articoli 173 e 186 della legge medesima.

E, quasi ciò non bastasse, col regolamento

esplicativo della legge stessa, nell'articolo 24 è detto:

« L'inserviente comunale *autorizzato ad esercitare le funzioni di usciere presso il conciliatore*, dovrà prima di assumere l'esercizio di tali funzioni, prestare giuramento e somministrare una cauzione di L. 10 di rendita del debito pubblico dello Stato ».

Dunque, tutto quello che è diritto costitutivo in quanto alle attribuzioni degli inservienti comunali, in quanto a cauzione da prestarsi, in quanto ad autorizzazione da darsi o riceversi, resta come è. La sola limitazione è quella delle attribuzioni di questi inservienti, i quali nei comuni sede di pretura non potranno intimare atti per valore superiore alle lire cinquanta.

Quello che la Commissione vorrebbe è già nella legge e nel regolamento. Prego quindi l'Ufficio centrale di non insistere nella sua proposta.

Senatore DE CESARE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DE CESARE, *relatore*. Quello che preoccupava l'Ufficio centrale era l'art. 11, il quale dice: « Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata ».

L'Ufficio centrale conosceva la legge e il regolamento del 1892, e sapeva benissimo che e nella legge e nel regolamento sta precisamente quello che l'Ufficio centrale desidera; ma poichè vi è questo art. 11 credette necessaria la modificazione che ha proposta.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA V., *ministro di grazia e giustizia*. Non è contrario a questa nuova legge quel che riguarda la cauzione degli inservienti comunali.

È solo ad essa contraria la facoltà che essi avevano di notificare atti e procedere alla esecuzione in tutte le controversie di competenza dei conciliatori; questa sola facoltà è stata modificata: il resto rimane come è stabilito nella legge del 1892, e non può essere colpito dalla clausola derogatoria scritta nell'ultimo articolo di questo disegno di legge.

Senatore CANCELLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANCELLIERI. Per giustificare l'emendamento dell'Ufficio centrale devo aggiungere che nell'art. 10 è detto: « Le funzioni di usciere presso gli uffici di conciliazione sono esercitate dagli inservienti comunali ».

Non sarebbe stata necessaria questa disposizione se, come ha dichiarato adesso il signor ministro, non si fosse voluto derogare su questo alla legge ed al regolamento anteriori, nei quali era già stabilito che le funzioni di usciere presso i conciliatori siano esercitate dagli inservienti a ciò autorizzati.

Quindi il dubbio dell'Ufficio centrale nasceva, dacchè si è voluto in questa legge espressamente dichiarare che le funzioni di usciere presso i conciliatori siano esercitate dagli inservienti comunali.

Non essendosi ripetuta la condizione dell'autorizzazione speciale e dell'obbligo della cauzione, si è dubitato dall'Ufficio centrale, che si potrebbe supporre, che, a differenza del passato, si abbia a ritenere bastevole la semplice qualità d'inserviente comunale, senz'altro, per esercitare le funzioni d'uscieri di conciliatore.

Da ciò l'utilità dell'emendamento diretto a rimuovere ogni dubbio sull'intendimento del legislatore.

Esso pertanto ha giovato nel senso di avere provocato le spiegazioni del guardasigilli proponente della legge, per cui rimane dichiarato e fuori contestazione, che colla locuzione del primo comma dell'art. 10 non s'intenda derogare alle discipline vigenti, secondo le quali, per l'esercizio delle funzioni di usciere presso il conciliatore è necessaria l'autorizzazione del regio procuratore e la prestazione della cauzione per gl'inservienti comunali.

L'Ufficio centrale quindi è lieto di aver data occasione a togliere ogni dubbio questo proposito nella esecuzione della presente legge.

Quindi, a nome dell'Ufficio centrale che ho l'onore di presiedere, prendo atto delle dichiarazioni del signor ministro, e non insisto nel proposto emendamento.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, pongo ai voti l'art. 10 nel testo letto: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Rinvio alla votazione a scrutinio segreto dei tre progetti di legge, ciascuno di un solo articolo: 1. Approvazioni di nuove e maggiori assegnazioni su alcuni capitoli per L. 105,820 e di diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1894-95 (N. 23); 2. Contingente della leva di mare sui nati nel 1874 (Convalidazione del regio decreto 24 gennaio 1895) N. 14; 3. Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 58,442 48 su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1894-95 (N. 26).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni su alcuni capitoli per L. 105,820 e di diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1894-95.

Il signor senatore, *segretario*, TAVERNA dà lettura del progetto di legge.

Articolo unico.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di L. 105,820 e le diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1894-95, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di nuove e maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1894-95.

CAPITOLI		Somma
Numero	Denominazione	
Nuove e maggiori assegnazioni.		
5	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero e degli uffici giudiziari	10,000 »
7	Indennità di supplenza e di missione	65,820 »
18	Pigioni (Amministrazione giudiziaria)	20,000 »
23 bis	Pigione da gennaio a tutto giugno 1894 dovuta al principe don Emilio Altieri pei locali occupati dalla Corte di cassazione di Roma.	10,000 »
		105,820 »
Diminuzioni di stanziamento.		
15	Magistrature giudiziarie — Personale	95,820 »
16	Magistrature giudiziarie — Spese d'ufficio	10,000 »
		105,820 »

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
Nessuno chiedendo di parlare, poichè si tratta di un disegno di legge di un solo articolo si voterà a scrutinio segreto in altra seduta.

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Contingente della leva di mare sui nati nel 1874 (Convalidazione del regio decreto 24 gennaio 1895).

Si dà lettura del disegno di legge e della relativa tabella.

Il senatore, segretario, TAVERNA legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il regio decreto 24 gennaio 1895, n. 29, con il quale resta fissato in 4000 uomini il contingente di 1^a categoria da somministrarsi dalla leva di mare sui nati nel 1874.

Regio decreto 24 gennaio 1895, n. 29, inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno, n. 32, del 7 febbraio 1895.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 3 della legge per la leva di mare, testo unico approvato col nostro decreto del 16 dicembre 1888, n. 5860;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contingente di 1^a categoria, da somministrarsi dalla leva militare marittima sui nati nel 1874, è fissato a quattromila uomini.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il decreto stesso, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il 24 gennaio 1895.

UMBERTO.

E. MORIN.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 58,442 48 su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1895 96.

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, TAVERNA legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 58,442 48 e le diminuzioni di stanziamento, per somma uguale, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1894-95, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1895

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura industria e commercio per l'esercizio finanziario 1894-95.

CAPITOLI		Somma
Numero	Denominazione	
Maggiori assegnazioni.		
2	Ministero — Assegni al personale straordinario di copisteria e di servizio e spese per i lavori di copiatura a cottimo	1,000 »
3	Ministero — Spese d'ufficio.	4,500 »
4	Fitto di locali e canoni d'acqua	1,000 »
7	Dispacci telegrafici governativi	20,000 »
9	Spese di stampa	20,000 »
49	Miniere e cave — Indennità varie, libri, strumenti, ricerche di combustibili, sussidi a scuole minerarie e sussidi per infortuni nelle miniere.	2,000 »
60	Ispezioni agli istituti di emissione, di credito agrario e fondiario, alle casse di risparmio, alle società di assicurazione sulla vita ed istituti di previdenza — Indennità di viaggio e soggiorno e spese relative alla Commissione consultiva di previdenza	2,000 »
65	Museo commerciale di Torino — Personale e dotazione	60 »
70	Studi diversi sull'industria e sul commercio tanto nello Stato, quanto all'estero — Acquisto di pubblicazioni per gli studi medesimi — Inchieste industriali e commerciali — Trasporti ed altre spese per i servizi dell'industria e del commercio	1,500 »
71	Spese ed indennità per l'applicazione della legge sul lavoro dei fanciulli — Sorveglianza sulle caldaie a vapore.	2,000 »
94	Riparazioni straordinarie ed arredamento di locali in servizio dell'amministrazione	2,000 »
112	Annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte per le espropriazioni di cui all'art. 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.	1,490 »
118 bis	Pagamento dovuto al signor Fumia Leopoldo e C. intraprenditori di trasporti, per trasporto di stampati eseguiti in servizio dell'Economato generale nei mesi di maggio, giugno e luglio 1892.	892 48
		58,442 48

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 LUGLIO 1895

CAPITOLI		Somma
Numero	Denominazione	
Diminuzioni di stanziamento.		
1	Ministero — Personale di ruolo	11,000 »
8	Spese di posta	10,000 »
28	Boschi — Stipendi, indennità ed assegni	15,500 »
46	Miniere e cave — Stipendi ed indennità al personale minerario.	2,000 »
59	Istituti di credito e di previdenza — Stipendi ed indennità	2,000 »
76	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi — Personale	6,500 »
83	Partecipazione al mantenimento dell'ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi (Legge 26 dicembre 1875, n. 2875)	2,000 »
86	Economato generale — Personale.	550 »
90	Magazzini dell'Economato generale — Spese di manutenzione, riparazioni, acquisto di mobili ed attrezzi.	892 48
99	Spese relative alla custodia dei beni ademprivili nell'Isola di Sardegna e dei tratturi del tavoliere di Puglia — Stipendi ed indennità	8,000 »
		58,442 48

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1895-96 (N. 17).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Stato di

previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1895-96.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, TAVERNA legge:

(V. Stampato N. 17).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Eccoci giunti, onorevoli colleghi, al primo degli stati di previsione per il bilancio 1895-96 sotto una temperatura abbastanza alta.

Sarebbe invero desiderabile che anche da noi si potessero imitare le Camere inglesi e si venisse subito alle cifre.

Al Senato italiano questo metodo non avrebbe la medesima efficacia che in Inghilterra.

È compito del Senato un'azione quasi ispiratrice o moderatrice; tanto più che le due relazioni dell'onorevole ministro e della Commissione permanente di finanze, si risentono, per la loro brevità, della temperatura nella quale ci troviamo.

L'onorevole Boccardo però si riporta alle precedenti sue relazioni, ed io convengo che le relazioni stesse furono sempre degne di studio.

Non si possono far miracoli con 9 milioni ed un quarto di preventivo, ma sono talmente stretti i rapporti del ministro di agricoltura, industria e commercio colla pubblica economia (anzi l'onorevole Boccardo vorrebbe chiamarlo il Ministero di questo nome) e quindi colla finanza, che io mi permetto oggi di richiamare l'attenzione del ministro sopra un punto cardinale della pubblica economia, che riguarda cioè le industrie nazionali.

È invalso un assioma quasi dogmatico, che quando siasi ottenuto il pareggio del bilancio, venga di seguito la prosperità della pubblica economia e quindi miracolosamente lo sviluppo della produzione.

In un'altra occasione ho dovuto qui affermare che io prendeva quest'assioma all'inverso: Non sono otto o dieci milioni più o meno nel bilancio dello Stato che possano far prospera od inferma la posizione economica di una nazione come la nostra.

Non uso a teorizzare, mi richiamo senz'altro alle parole pronunciate giorni fa dall'onorevole Barazzuoli in altro recinto: « La mia politica, se così la volete chiamare, ha un solo scopo, favorire, promuovere all'interno e all'estero, l'economia nazionale ». Dalle quali affermazioni animato io mi rivolgo alla benevola attenzione dell'onorevole Barazzuoli e gli dichiaro francamente: c'è un disquilibrio manifesto nell'equità dei tributi, se non si arresta nella china, nella quale si è messa la depauperazione delle forze produttive del paese.

Tutti siamo persuasi che l'assetto tributario si viene mutando: sopra i vecchi enti imponibili nuovi enti si presentano, dei quali il finanziere deve tener conto. *Hoc opus, hic labor.* *

Il Senato ha votato un anno fa la riduzione nella rendita ed era giusto perchè colpiva un capitale già formato.

E perchè era giusto, ecco che i fatti successivi hanno trionfato della metafisica giuridica della minoranza. Tutti siamo convinti delle necessità della finanza; nessun cespite imponibile deve sottrarsi a questa necessità ma è indispensabile che nei tributi regni l'equità. E se questa manca, a chi rivolgermi se non al ministro della pubblica economia? Si tranquillizzi però che non aspiro a diminuire la ristretta sua cassa, farò richiamo solamente alla sua azione.

Svolgerò brevemente più che mi sarà possibile due ordini di considerazioni, uno che riguarda la cosiddetta legislazione sociale, l'altro che si attiene alla legislazione fiscale.

Sulla prima le mie opinioni sono note al Senato. Non credo affatto alla efficacia della legislazione sociale. E quando al 20 giugno un nostro collega per combatterla anch'egli, ha voluto affibbiarne a me quasi la sua difesa, venni frainteso.

È un fatto però che lo spirito odierno nella legislazione tende ad assicurare, ad indennizzare, per così dire, l'operaio nella nuova organizzazione del lavoro, la quale si presenta in condizioni tanto differenti da quelle dei tempi passati, anzi di appena un mezzo secolo fa.

È duopo seguire questo sociale movimento con prudente energia nel suo cammino provvidenziale, come si voglia, o fatale, che non si può arrestare fino a tanto che non si operi un nuovo equilibrio, poichè fino a quel punto il malessere prodotto da siffatta evoluzione durerà. Emanansi le leggi, succedano le coercizioni, sorgano gli scioperi: non basteranno. La evoluzione deve compiersi. Può modificarsi, può frenarsi? No.

I grandi progressi della scienza — la accumulazione del capitale — la divisione del lavoro — le energie automatiche — le grandi comunicazioni — eccovi cinque grandi fattori che trascinano assolutamente a un nuovo ordine di cose che si va maturando da mezzo secolo, e specialmente negli ultimi 25 anni, con una forza irresistibile che trae l'operosità umana alle grandi industrie. È debito quindi dell'azione politico-morale dei Governi di perfezionare direttamente ed indirettamente la evoluzione, perchè l'opporvisi, il resistere sarebbe vano.

In pari tempo, havvi una democrazia impaziente la quale suole far pressione sopra il legislatore, perchè operi dei miracoli; e questi sorpreso già per il modo brusco col quale si presenta la questione, preoccupato dei pericoli reali che seco essa trascina, finisce col domandarsi: chi è il reo?

È il capitale o è il lavoro?

Subentra il sentimento, disse il collega del 20 giugno, e si risponde: il capitale è il reo, quasicchè il capitale sia *res nullius*!

Peggio poi quando si vuol copiare i rimedi da nazioni che si trovano in condizioni tanto differenti dalle nostre; quando si presentano leggi sull'esempio di quelle che si praticano in altri paesi dove la evoluzione sta per divenire rivoluzione.

Vi hanno molti che pongono tutto in un fascio, non considerano le condizioni particolari del popolo italiano, non calcolano il nostro clima, l'indole del nostro operaio. E quindi giù una serie di leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli con un rigore che va sempre crescendo, leggi sugli infortuni del lavoro, leggi sull'igiene quasi alla militare, mentre i prospetti della Direzione della pubblica sanità ci faranno vedere che in dieci anni abbiamo guadagnato l'uno e 69 per mille nella diminuzione della mortalità; perfino *la polizia degli stabilimenti* è il titolo di una nuova legge colle relative ispezioni, colle penalità. Domani o l'altro avverrà che si studieranno le pensioni, poi seguiranno i salari: o dove si va a finire?

Ma qui non è luogo a discutere, verrà il tempo in cui presentandosi i progetti che sono a mezza strada, ognuno potrà esporre i propri sentimenti; qui non fo che narrare. Mi limito ad osservare che il capitale imbavagliato così, materialmente e moralmente, nella pubblica opinione è stimato che debba quasi scontare le sue tirannie sul lavoro.

Così da noi per tenerci lontana la intrusione dello Stato come in altri paesi cui ho testè alluso diventa una fortuna la povertà del Ministero di agricoltura. Dappoi che le nazioni ricche cominciano già, come l'Inghilterra pei poveri, a pensare al modo di contribuire alle assicurazioni, alle pensioni, e di questo passo presto anderanno anche ai salari. Ma credete voi, o signori, che un simile stato di

cosa possa continuare in una società ben ordinata?

Evidentemente non può essere rimedio duraturo questa protezione artificiale che anche noi vogliamo dare all'operaio considerandolo quasi come irresponsabile di sè stesso, degradato quindi nella sua coscienza d'individuo, reso pupillo dell'intera società!

Quando si pensa ai tempi dell'economia politica classica appena appena tramontata, quando si pensa che il *Self help* doveva essere l'iniziativa d'ogni azione del cittadino, onde costituire la felicità individuale! oggi siamo ridotti a questo: che nella esagerazione dell'interesse pubblico siamo tutti infelici!

Io non vorrei uscire dalla mia tesi; dico solamente che quest'operaio che la legge vuol proteggere così artificialmente, diventa poi un operaio bifronte allorquando, e giustamente, vuole essere stimato degno di un largo suffragio elettorale e del quale si finisce poi a sollecitarne anche il favore.

In tal guisa non dobbiamo stupire se le speranze dei legislatori non sono coronate dal successo; se l'istesso operaio corre una falsa via, se anche per esso gli effetti riescono contrari alle speranze che gli si sono fatte concepire. Ed ecco già che i sindacati operai degenerano, le cooperative fanno cattiva prova, e che gli scioperi finiscono quasi sempre a rendere sconfitti del pari il capitale e il lavoro.

Ne rimangono però sconfitti anche i legislatori, delusi nelle loro speranze di pace sociale poichè si moltiplicano le prove che il malessere sociale invece di attutirsi cresce, e minaccia di tanto in tanto l'ordine pubblico.

Tale è tuttavia il buon senso degli operai che di tanto in tanto si fanno essi ribelli alle stesse leggi protettive e l'altro giorno mi venne fatto di leggere un curioso fatto che ha avuto luogo il 27 aprile p. p. a Puteaux in Francia, dove 44 operai avevano lavorato 14 ore e mezza in luogo di 12 soltanto ed il loro padrone il conte Dien è stato multato a un franco per operaio.

Gli operai hanno ricorso; essi in appello hanno confessato di aver lavorato 14 ore e mezza, poichè le supplementari due ore e mezza oltre l'orario legale, vennero ad essi pagate a più alto salario.

E poichè fu lavoro volontario, essi protestano

in nome della libertà che ha ogni uomo di lavorare quanto gli piace, e finiscono scrivendo: « Questa protesta firmiamo di pieno nostro diritto senza pressione alcuna e legalizzata debitamente ».

Non valse; il tribunale ha assegnati 41 franchi di multa al conte Dion, loro capo.

Quanto a noi, si è potuto vedere che pure sotto l'impero delle incipienti nostre leggi di tutela abbiamo avuto dei movimenti sociali in alcune provincie quali non ci attendevamo, e dei quali durano tuttora i melanconici effetti.

E perchè?

Perchè lo sentiamo nell'anima tutti, ma non abbiamo la forza di confessarlo, che la questione sociale è principalmente questione morale e più che alla legge, bisogna mirare al costume, bisogna educarvi gli operai, perchè le industrie tanto delle officine quanto dei campi, corrono la loro via diritta egualmente.

Bisogna fare sparire ogni divisione di classe, bisogna amicare, non già dividere per via di leggi, gli operai con i loro capi.

Ques'a si che sarà opera sociale feconda.

O che vi mancano in Italia gli esempi dove gli operai sono stimati ed amati dai loro capi, e viceversa?

Dove sono le industrie tiranne del lavoro in Italia, così da provocare una serie di leggi di vigilanza, di tutela, di repressione per ciò solo che si emanano altrove?

Questa *polizia degli stabilimenti industriali* con cui vuoi intitolare una legge, io lo dichiaro, è un titolo che mi ripugna altamente.

E come potrebbero concorrere al restauro morale, i capi degli stabilimenti quando figurano in faccia al paese come gli sfruttatori dell'operaio, degni di esseri posti sotto la vigilanza dei sospettati?

Cosa dire quando per virtù di legge si presenta un ispettore delle miniere a un grande stabilimento notissimo per le sue opere a favore degli operai e il regio ispettore, pur soddisfattissimo della sua visita, si lagna perchè non è stato ricevuto immediatamente, quasi ad eluderne la missione?

Qui stesso, o signori, il giorno 20 giugno abbiamo inteso dire che i sentimenti morali di *pietà, di misericordia, di fratellanza* sono cose

del passato! Che non valgono a sciogliere la questione sociale!

E quale specifico si presentava in loro vece dall'oratore? una delle solite frasi: la libertà nella legalità!

Se non che, voglia il Senato scusarmi, rientro nella mia tesi e non guardo più le leggi in discorso sotto l'aspetto sociale; mi limito a considerarle sotto l'aspetto utilitario. Perchè in fin dei conti, o signori, tutti questi freni, tutte queste spese su chi ricadono? credete voi che ricadano forse sul capitale? no, ricadono sui salari; ricadono sugli operai. Con tali leggi vanno diminuite le fonti del lavoro all'operaio, perchè anche il capitale ha le sue leggi fisse e quando non è più dal lavoro remunerato se ne va via, va rifugiarsi nelle cedole dei consolidati; va alle Borse dove non lo sapete colpire; va a formare i grandi sindacati mediante i quali si accaparrano le produzioni ottenute dalle industrie a buon mercato per farne dei monopoli commerciali a prezzi di rincaro, magari colla lega dei capitali americani coi capitali europei.

Ecco cosa nasce. Si vuole colpire il capitale e si colpisce il lavoro e lo si colpisce nelle sue intime fibre materiali e morali.

Eppure non si direbbe colla emigrazione continua di un quarto di milione di cittadini.

E passo al secondo ordine di aggravii alla produzione, che sono le leggi fiscali, i cui criteri sembrano di più in più prendere il posto che dovrebbero avere i criteri economici.

E qui prego l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio a voler prestare attenzione alla enumerazione che sto per fare delle gravezze fiscali che palesemente o segretamente vanno a colpire le industrie.

C'è una corrente, non si saprebbe spiegare il come e il perchè, la quale tende, anche nella stampa, a secondare di più in più i trovati del fisco più perniciosi alle industrie.

Così in parte il fisco comanda, in parte obbedisce, ad una specie di ambiente generale che si direbbe una reazione, reazione ben lamentevole sui primi nostri anni.

Una volta, ancora si ricorda, da molti di noi, i comuni, le provincie facevano all'industria dei ponti d'oro. Si offrivano gratis la forza motrice, i terreni a piantare opificii urbani; potrei citarne di questi casi parecchi di 20, 25

30 anni fa, e anche più recenti. Allora si credevano le industrie utili per frenare la emigrazione, per aumentare i consumi, per tenere a livello delle tasse sui fabbricati i prezzi dei fitti; si credeva utile il profittare delle nostre forze motrici naturali, dei nostri salti d'acqua. Questo compito oggi noi lo lasciamo ad altri paesi, come all'Austria-Ungheria che vi dedica tutta una legislazione di favore, alla Germania, ai principati danubiani per non parlare dei paesi apertamente protezionisti come la Russia, l'America del Nord.

Da noi invece, mi rincresce il dirlo, sono divenute le industrie altrettanti alveari fiscali di tributo. A poco a poco il fisco italiano si è reso efficace fattore della produzione estera, poichè di tanto si vengono ad aumentare i costi della produzione nazionale.

Il ministro delle finanze non sembra riconoscere questa verità.

Egli ha detto, in altra sede, che nei provvedimenti finanziari ultimi, che presto verranno innanzi a noi, non vi stanno che *tasse blande*, che i provvedimenti torneranno *insensibili ai contribuenti*; che poi *non si toccano i salari*.

Ma il fatto è che si preparano dei nuovi fortissimi aggravii alle industrie, aggravii nuovi che si sovrappongono agli aggravii vecchi, e di cui io vado a fare il censimento.

Cominciamo dalla tassa di ricchezza mobile, che già per sè ha un' aliquota altissima, come non lo è in nessun'altra parte del mondo; ultimamente essa venne già aumentata. Ora scade il biennio degli accertamenti, e lo zelo degli agenti in una tassa che pur troppo riesce in parte arbitraria, supera ogni previsione. La parola d'ordine è questa: presentare aumenti.

Fabbricati.

Nella tassa sui fabbricati non valgono più le norme stabilite dalle leggi del 1890. Sui redditi dei fabbricati nuovi, sui salti d'acqua, si chiedono aumenti dappertutto; le norme antiche più non bastano. Oggi bisogna venire a patti con l'agente e contrattare con esso la misura della tassa.

Nel valore locativo dei fabbricati industriali con la legge del 1890 erano dedotti i fitti dei locali i quali servono alle istituzioni operaie, scuole, asili, d'infanzia, società operaie di mutuo soccorso.

Adesso questo non è più concesso. Il fisco

esclude queste esenzioni; al riguardo pende un giudizio, ma si può star sicuri che la Commissione centrale giudicherà in favore del fisco. Avviene il medesimo dei periti doganali che giudicano quasi sempre col fisco.

Senatore BOCCARDO. No, no.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Vi porterò a suo tempo delle prove che è così.

Più grave ancora è il rifiuto di esentare dalla imposta i deperimenti delle macchine.

Quando si pensa, o signori, che ogni tre o quattro anni le incessanti invenzioni meccaniche e chimiche sono di tale natura nei progressi industriali che obbligano il fabbricante, se vuole stare alla pari con la concorrenza all'estero ed all'interno, quasi ogni anno, ogni due anni, a rinnovare una parte, più o meno, qualche segmento del suo macchinario, e quindi le macchine vecchie non ponno venir calcolate se non come detriti, e tuttavia devono pagare egualmente, come se fossero attive, nella pienezza della loro potenzialità; quando si calcola, ad esempio, che le fabbriche di distillazione dello zucchero hanno dovuto cambiare, in tre trienni, tre volte buona parte del loro materiale, il trovarsi dinanzi ad una legge in cui i deperimenti non saranno calcolati, come per effetto di legge vennero computati fin qui, è qualche cosa di grave, gravissimo.

Bastò una sentenza della Cassazione nel 1892, a riguardo di un tramway estero esercitato a Roma, per passare la sentenza come prammatica e stendere l'analogia a tutti gli opifici industriali. La Commissione centrale ha dato ragione al fisco, distruggendo i giudicati delle Commissioni provinciali; poco manca che non diventi fisco anche il guardasigilli! (*Movimenti*).

Imposta straordinaria per le industrie gravissima è quella sulla luce, particolarmente per quegli opifici, i quali per non aver doppio materiale, come si usa in tutte quasi le filande del mondo, parlando dei tessili, ed anche in certe industrie che si svolgono a necessario movimento continuo, come per la carta, debbono aver luce la notte.

Vi sono degli stabilimenti industriali di mia conoscenza, ai quali la sola imposta nuova della luce elettrica o del gas porterà un aggravio di 40 mila lire. Di questo passo, chi ci salverà domani da una tassa sulle forze motrici elettriche, per le quali abbiamo fatto appena l'anno

scorso una leggina così provvida? Chi ci salverà dal non tassare i salti d'acqua, che sono l'unica risorsa a fronte del carbone carissimo che dobbiamo far venire dall'Inghilterra o dal Belgio?

Le tasse nuove sui premi d'assicurazione, si può mai credere che le pagheranno le Compagnie?

Saranno gli assicurati che dovranno pagare, e gli opifici che son costretti alle gravi spese di assicurazione pe' fabbricati, saranno essi che sosterranno tutto il peso dell'imposta nuova.

Variazioni delle tariffe doganali.

Variazioni è un modo di dire; sono aumenti belli e buoni, che per tre quarti toccano materie prime concomitanti alle materie principali d'una o di altra industria, che vanno senza altro a costituire quindi un aumento nel costo dei prodotti.

Ora il glucosio, la parafina, l'olio di palma, l'oleina, gravano le industrie che l'impiegano; l'acido stearico specialmente che serve ad unger le lane, col dazio di quattro lire è una protezione bella e buona ai fabbricanti di candele contro la concorrenza belga. E sia; ma perchè vuolsi a beneficio del fisco aggravarne le filande di lana?; perchè il dazio di quattro lire è enorme, non solo, ma senza compenso. Manca assolutamente ogni carattere di reciprocità in tutte queste gravezze.

Le leggi sui *drawbacks*! con esse noi vogliamo scimieggiare i popoli adulti nella importazione e nella esportazione dei prodotti loro, i quali sanno che cosa è il *drawback*; noi, giovani ancora di simili scambi, non lo sappiamo, e siamo vittime così delle frodi, specie dove nell'esportazione non s'impone la identica materia dell'importazione, come accade dei grani e di altre materie.

Così i *drawbacks* riescono sempre a danno di quei produttori che lavorano all'interno, e di quei danni, in fin dei conti, anche la dogana piglia la parte sua.

Tasse speciali alle industrie impongono anche le Camere di commercio, che ogni anno crescono le loro entrate, così da levare ai contribuenti presso a quattro milioni. E sia, ma poi quale rappresentanza hanno le industrie e l'agricoltura presso il Governo per protestare? esse che sono oggi la fonte vera della pubblica economia, mentre il commercio, nei nuovi

tempi, è ridotto appena a un decimo della importanza che aveva mezzo secolo fa, poi che spendemmo tesori nelle ferrovie a sostituire la celerità delle comunicazioni. Le Camere di commercio con quale diritto continuano a tassare le industrie, che nei rispettivi circondari sono rappresentate appena per un decimo e talvolta per un quindicesimo, tutto il resto dei voti componendosi da esercenti? E come possono le industrie e l'agricoltura difendersi, aver voce se nè le une nè l'altra hanno presso il Governo una rappresentanza legale come l'hanno le Camere di commercio, un'istituzione *surannée*, di speditori, di agenti, di esercenti, di banchieri, come da un secolo fa, che dura ancora con gli stessi ordinamenti e con le stesse leggi di tempi che erano tanto diversi dai tempi nostri?

L'on. ministro s'informi se è vero che gli agenti dell'imposta di ricchezza mobile facciano adesso delle indagini presso il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con le Compagnie ferroviarie, per aver la numerazione dei colli che ogni singola industria manda e riceve direttamente per le ferrovie, e che la stessa inchiesta non si fa presso i commercianti speditori, i quali, per diverse ditte hanno servizio collettivo e quindi non possono essere giudicati i clienti loro col medesimo criterio gli uni agli altri.

Forse questa mia informazione non sarà vera; ma siccome se ne è parlato sui giornali, io prego l'onorevole signor ministro di voler informarsi su questo fatto, perchè sarebbe, se vero, il caso di dire dei criteri fiscali: *ab uno disce omnes*.

Abbiamo tasse duplicate ultimamente negli opifici, perfino nei pesi e misure. Come le variazioni di tariffa, di repertorio, non sono che tasse nuove, così avviene delle tare. È ordinato che le tare entro le quali entra la juta esente da dazio, devono pagare 22 centesimi al chilogramma. Così dei sacchi di cotone e di lana; se non sono effettivamente cenci, che lasciano quasi a disperdere la materia, si mettono a contributo fra le tasse blande! Ma è con simili balzelli che si può far ricca la nazione, mentre le lane dell'Argentina ci arrivano proprio in sacchi a brandelli, salvate appena dalla cerchiatura di ferro?

Che se la tara si presenta in uno stato presentabile, ecco il fisco che tassa il sacco!

Insomma si può dire, egregio signor mini-

stro, che non vi è cespite alcuno, non havvi la più piccola ramificazione, energia, movimento di industria nazionale, senza che il fisco non sia là per colpirla. Potrei narrare d'industrie, anche agricole che vorrebbero sorgere, e non osano farlo dallo sgomento. Nomino la fecola, nomino lo zucchero ed altre. Potrei citarne altre che si trasportano oltre la frontiera doganale per sottrarsi alle sevizie del fisco.

Vuol dire che dagli industriali si rifugga a nessuna equa gravezza atta a rilevare il bilancio dello Stato? Ultimo pensiero dei contribuenti industriali è quello di voler sottrarsi mai alla legge comune per cui tutti insieme dobbiamo pagare i nostri tributi all'erario.

È legge suprema alla quale non viene in mente a nessuno di sottrarsi; ma affermo che a sopportare le narrate gravezze è necessaria una gran prova di patriotismo, e io doveti fare uno sforzo sopra di me a tenere un discorso di questo genere al Parlamento italiano. Lo faccio con mio dispiacere, ma mi è parso come un dovere di giustizia; lo faccio nella speranza che la mia parola non sia per riuscire inutile presso il signor ministro di agricoltura e commercio. Manca l'equità, ripeto, in tutti questi oneri che gravano la produzione senza nessuna reciprocità. Manca l'equità, perchè il prezzo dei prodotti nazionali non si misura mica dal prezzo effettivo dei costi originali, ma si deve regolare sopra le tariffe fisse portate dai trattati di commercio internazionali.

Quando l'estero può offrire nel Regno, per esempio, a 4 lire un tal prodotto, bisogna assolutamente che l'interno lo produca a 3 90, 3 95 o a 4 per stare alla pari e non essere posposto.

Così avviene che, misurato sulla concorrenza dell'estero, il prezzo dei prodotti è fisso, la remunerazione è fissa, tanto che noi siamo legati per 8 o 9 anni ancora coi trattati di commercio. Il rincaro progressivo dei prodotti interni che si vien operando per via d'imposte e tasse costituisce altrettanti colpi a secco che si fanno sulle industrie; e tutte queste imposte al di là dell'equità finiscono per far gli affari degli esteri. E già il movimento doganale ve lo dimostra. La produzione intisichisce; a proposito della tassa sui cotoni ho udito dire in qualche parte che si sono fatte maggiori introduzioni di cotone. Io sarò perfettamente equo se dovrò di-

scorrere del dazio sui cotoni; ma è un fatto che al momento che parliamo vi è un grande *stock* di tessuti invenduti presso tutti i fabbricanti di cotone. Ho detto e confermo che l'industria nazionale in questi mesi intisichisce, e si rispecchia nella bilancia commerciale. L'anno scorso al 31 dicembre avevamo così buone speranze concepite che il *deficit* eterno del nostro bilancio commerciale dovesse poco a poco sparire; eravamo giunti ad una cifra così bassa, che non è stata in 30 anni raggiunta se non nel 1878, 68 milioni, cioè, di *deficit* sui 12 mesi del 1894. Ora nei 5 mesi del 1895 (giugno non si conosce ancora) abbiamo già milioni 73 di *deficit*; di questo piede andremo a 175 milioni nell'anno, ma io dubito che passeremo i 200 milioni. Verrà purtroppo il giorno in cui si dirà che fui profeta giusto.

Fatto è che appena disceso l'aggio-valuta, (pigliatela per una disgrazia questa dell'aggio-valuta, pigliatela per il suo lato utile, come la pigliano la Russia e l'Austria-Ungheria), appena disceso l'aggio, le cifre doganali si vendicano degli errori di una legislazione che ho descritta così ostile verso la produzione nazionale. Addio ideali del ritorno di circolazione metallica, se si spera che per un cinque per cento più o meno di riserva d'oro nelle Banche, o per ritirare dalla circolazione 100 o anche 150 milioni di biglietti, ci avviciniamo alla ripresa dei pagamenti in denaro.

Ma neanche in 50 anni ci arriveremo se non mettiamo come fondamento della economia nazionale l'incremento della produzione nazionale.

I soli scambi del Tesoro non avranno efficacia alcuna.

E procede forse meglio l'agricoltura?

Neanche l'agricoltura va bene, perchè la sua prosperità, sia nei capitali, sia nei consumi, è solidale come dovunque colla prosperità delle industrie.

Io paragono l'industria e l'agricoltura come Rachele e Lia.

Or bene, l'agricoltura nei cinque mesi del 1895 ha avuto la sua parte nel *deficit* di 46 milioni e mezzo sui corrispondenti cinque mesi del 1894.

Infatti noi facciamo, onorevole Barazzuoli, opera suicida se non ci arrestiamo sulla china.

E per arrestarci il protettore indicato è proprio lei, sia quanto vuole corresponsabile - anzi

per questo - coi suoi colleghi del Tesoro e delle finanze.

Io guardando a lei, come ministro della pubblica economia, spero che le verità esposte, prese che sieno in seria meditazione, debbano dare il loro frutto. Qualunque sieno le diverse opinioni economiche, noi non dobbiamo cooperare a proteggere i prodotti esteri.

Il mio non è un appello alle spese, non tocco il bilancio; io non domando al ministro se non la sua opera, la sua azione.

Questa azione benefica a favore della produzione nazionale, tanto dell'industria che dell'agricoltura, ritengo che sarà altresì il migliore antidoto a prevenire i grossi moti sociali. Occorre ben altro che leggi sociali a questo momento! Rimettendoci in carreggiata con più corretti criteri fiscali, arrestandoci su questo andamento pericoloso di colpire una per una tutte quante le energie della produzione, il ministro delle finanze escogiti piuttosto il modo di colpire via via il capitale formato ed allora anche se le tasse non sembrassero blande, saranno tuttavia accettate, perchè saranno fondate sulla equità distributiva. Mentre se si continua a colpire la ricchezza in formazione, si preparerebbero anni cattivi, tanto all'economia, quanto alla pace sociale della nazione italiana.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Mi pare che per l'ora tarda ed anche per le condizioni del Senato al quale vorrei sottoporre alcune osservazioni, sarebbe meglio di rimandare il seguito della discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Rimanderemo dunque la seduta a lunedì.

Voci. A domani.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Propongo che si tenga seduta domani.

PRESIDENTE. Avverto però che se poi vi saranno interruzioni nelle sedute non ne sarà responsabile la Presidenza.

Il signor senatore Rossi propone che il Senato tenga seduta domani.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

Voci. La controprova.

PRESIDENTE. Essendo chiesta si farà la controprova.

Chi non crede che si debba tener seduta domani è pregato di alzarsi.

Il Senato delibera di tener seduta domani.

Ora alla mia volta pregherei i signori senatori a voler trovarsi nell'aula alle ore 16 precise, perchè altrimenti le sedute non durano nulla.

Voci. Alle 15.

PRESIDENTE. Tanto meglio: dunque domani, alle ore 15, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina di un commissario di sorveglianza alla Cassa dei depositi e prestiti in surrogazione del senatore Cremona dimissionario.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova nella parte alta del sestiere S. Teodoro con imposizione del contributo ai proprietari dei beni confinanti o contigui;

Autorizzazione di spese straordinarie per opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e marittime, nonchè di trasporti di residui tra alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95;

Sugli Uffici di conciliazione;

Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni su alcuni capitoli per L. 105,820 e di diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1894-1895;

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 58,442 48 su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1894-95;

Contingente della leva di mare sui nati nel 1874 (Convalidazione del regio decreto 24 gennaio 1895);

III. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1895-96;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1895-96;

Autorizzazione della spesa di L. 13,400,000 da iscriversi nella parte straordinario dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziaria 1895-96;

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1895-96;

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti; stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per il culto, e dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1895-96;

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 146,000 su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del

Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1894-95;

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 288,150 su alcuni capitoli e di diminuzione di stanziamento, per somma eguale, su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1894-95;

Approvazione di maggiori stanziamenti per L. 1,104,000 su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1894-95;

Conversione in legge del regio decreto 10 marzo 1895, n. 58, che autorizza l'importazione del sale nelle isole non soggette a privativa.

La seduta è sciolta (ore 18 e mezza).